

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 4 del 31 Gennaio 2024

SOMMARIO

1. REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Pubblicato il nuovo regolamento per la tenuta, la conservazione e la gestione	2
2. L. N. 214/2023 - LEGGE SULLA CONCORRENZA 2022 - Le misure in materia di concessioni per il commercio al dettaglio	2
3. L. N. 219/2023 - Modiche allo statuto del contribuente	5
4. ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) - In arrivo il Decreto sulle modalità di utilizzo della Carta di inclusione	6
5. IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (FTT) - Aggiornato il modello utilizzabile dal 25 gennaio 2024	6
6. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INCENTIVI - Le indicazioni del Ministero per la compilazione della Relazione 266 per l'anno 2024	7
7. ENERGIA - Pubblicato decreto CER - In vigore dal 24 gennaio 2024	8
8. L. N. 6/2024 - Pubblicata la legge che punisce con pene più severe chi deturpa o imbratta beni culturali	9
9. ITALIANI ALL'ESTERO - Dal 1° gennaio 2024 inasprite le sanzioni per chi non si iscrive all' A.I.R.E. 9	
10. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Disponibile la relazione annuale 2023 sullo stato di attuazione . 10	
11. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Aggiornate le misure unitarie dei canoni relativi all'anno 2024	11
12. PROGETTO POLIS - Adottato il Decreto ministeriale che consente agli uffici postali di rilasciare i certificati anagrafici ANPR.	11
13. CONSOB - Determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024	12
14. SCUOLA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - Al via la quarta edizione	12
15. SETTORE VITIVINICOLO - Ripartizione tra le Regioni della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025	13
16. GESTORI DI PIATTAFORME DIGITALI - Dati all'Agenzia entro il prossimo 31 gennaio	13
17. SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - Non necessaria l'assenza di carichi pendenti	14
18. LIBERI PROFESSIONISTI - Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali e rateizzazione - Aggiornate le tabelle	15
19. CARTA DELLA CULTURA GIOVANI E CARTA DEL MERITO - Sostituito il bonus cultura 18App - Al via la piattaforma dal 31 gennaio	16
20. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Pubblicato il bando ordinario 2023 - Domande entro il prossimo 15 febbraio	16
21. BONUS EDILIZI CONFERMATI PER IL 2024	17
22. NOTARIATO - Le operazioni di fusione e scissione nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologazione	18
23. DECRETO FLUSSI - Ulteriori quote per lavoro stagionale	19
24. DECRETO FLUSSI - Modificato il calendario dei "click days" di febbraio	19

25. LAVORO SPORTIVO - Rinvia a data da destinarsi la scadenza per l'iscrizione al LUL.....	20
26. CITTA' 30 - LIMITI DI VELOCITA' NEI CENTRI URBANI - Pubblicata la contestata direttiva del Ministero dei trasporti.....	20
27. ChatGPT - Notificato a OpenAI l'atto di contestazione per le violazioni alla normativa privacy	21
28. L'ITALIA PIU' BELLA - XIII Assemblea nazionale #AnciGiovani2024.....	22
Altre notizie in breve	22
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	24

1. REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Pubblicato il nuovo regolamento per la tenuta, la conservazione e la gestione

Con un [comunicato del 29 gennaio 2024](#), il Dipartimento per lo sport ha reso noto che è stato **pubblicato il decreto 29 gennaio 2024 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.**

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39:

- per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici (art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 e art. 5, D.Lgs. n. 39/2021), nonché
- per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro è tenuto dal Dipartimento per lo Sport, il quale si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività dell'ente e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro.

L'iscrizione avviene sull'apposita piattaforma che gestisce il Registro nazionale.

Tra le principali novità del nuovo regolamento:

- l'individuazione della procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell'ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) (art. 6, comma 2);
- la definizione della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto con l'allegato regolamento, cliccare QUI.](#)

2. L. N. 214/2023 - LEGGE SULLA CONCORRENZA 2022 - Le misure in materia di concessioni per il commercio al dettaglio

La **L. 30 dicembre 2023, n. 214** (Legge per il mercato e la concorrenza 2022), interviene, al Capo II (articoli 11 e 12), sulle **misure in materia di commercio al dettaglio.**

In particolare gli interventi sono indirizzati:

- alle modalità di **assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche** (art. 11);
- alla introduzione di **alcune semplificazioni in materia di attività commerciali** (art. 12).

1) Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

La legge n. 214/2023 prevede una nuova disciplina per l'**assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche** tramite procedure selettive, secondo linee guida che dovranno essere adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le norme fanno comunque salva l'efficacia, fino al termine previsto dal titolo, delle concessioni già assegnate con procedure selettive o rinnovate automaticamente ai sensi del D.L. n. 34/2020.

Prevede, inoltre, che tale disciplina di rinnovo automatico si applichi anche ai procedimenti pendenti.

Nelle more della preparazione delle gare, proroga le concessioni in scadenza fino al 31 dicembre 2025 (art. 11, commi da 1 a 7). I

La legge sulla concorrenza 2022, [L. 30 dicembre 2023, n.214](#), interviene sulle modalità di **assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche**, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della [direttiva 2006/123/CE](#) (c.d. Direttiva Bolkestein").

Viene **prorogata al 31 dicembre 2024**, l'operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali ([D.lgs. n. 42/2004](#), [artt. 21](#) e [146](#)) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (31 dicembre 2023), le **concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche** sono rilasciate, **per una durata di dieci anni**, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo **linee guida** adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' [articolo 8](#), comma 6, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida dovranno tener conto dei seguenti criteri:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **compiono una ricognizione annuale delle aree destinate** all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano **procedure selettive con cadenza annuale** nel rispetto delle linee guida in parola.

La prima ricognizione è effettuata **entro dieci mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni **già assegnate** alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell' [articolo 181](#), commi 4-bis e 4-ter, del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#).

I procedimenti di **rinnovo dei titoli concessori** in scadenza al 31 dicembre 2020, avviati ai sensi dell' [articolo 181](#), commi 4-bis del [D.L. n. 34/2020](#), non ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei Comuni, devono essere conclusi secondo le disposizioni di cui all' [articolo 181](#), comma 4-bis sopra indicato e nel rispetto del termine di durata del rinnovo previsto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, **le concessioni si intendono comunque rinnovate**, salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela - ai sensi dell' [art. 21-nonies](#) della [legge n. 241/1990](#) - in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

Al fine di **evitare soluzioni di continuità nel servizio**, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui sopra **conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025** anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista (art. 11, commi da 1 a 7).

I rilievi del Presidente della Repubblica

Ricordiamo che, in sede di promulgazione della legge, il **Presidente della Repubblica** ha richiamato l'attenzione, con una lettera inviata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, sui **possibili profili di incompatibilità con la direttiva 2006/123/CE** ("direttiva servizi") delle disposizioni che fanno salva l'efficacia delle concessioni rinnovate automaticamente ai sensi del D.L. n. 34/2020, per le quali i procedimenti di rinnovo ai sensi del medesimo decreto-legge non sono ancora conclusi e delle disposizioni che prevedono la proroga automatica sino al 31 dicembre 2025 delle altre concessioni in scadenza.

Rammenta, in proposito, che la direttiva richiamata è autoapplicativa, con la conseguente necessità della **disapplicazione delle norme interne incompatibili** e l'obbligo di una procedura di selezione "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili", **escludendo procedure di rinnovo automatico**.

2) Semplificazioni in materia di attività commerciali

La L. n. 214/2023 interviene anche sulle **misure in materia di attività commerciali**, disponendo in particolare:

- a) La **proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024** l'efficacia della norma che consente la **posa in opera temporanea di strutture amovibili su spazi pubblici in deroga al Codice dei beni culturali** (art. 11, comma 8).

Tale, **introdotta durante il periodo pandemico**, prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (Art. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.

Per tali opere, secondo la norma qui oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo disdetta dell'interessato.

- b) La possibilità di effettuare **vendite di liquidazione** per esitare in breve tempo l'**accumulo di scorte** di prodotti conseguente alla **chiusura temporanea e perdurante** a causa dello **stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato** con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (art. 12, comma 1).

- c) La possibilità, per le imprese, di **presentare** in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (**SUAP**) del Comune dove l'esercente ha la **sede legale** dell'impresa un'**unica comunicazione** con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività (art. 12, comma 2).

Con l'inserimento del nuovo comma 9-bis, nell'articolo 15 del D.Lgs. n. 114/198, vengono stabilite **modalità uniformi su tutto il territorio nazionale** in merito agli obblighi di comunicazione relativi allo svolgimento in più esercizi commerciali delle **vendite straordinarie** di cui ai commi 4 o 7 del medesimo articolo 15, ossia di **vendite promozionali o vendite sottocosto**.

Più in particolare per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, **anche situati in diversi comuni**, delle vendite straordinarie, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, **un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti**, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.

Il SUAP **ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione** degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3, dell'allegato al regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, come sostituito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021.

La **relativa documentazione** è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata

ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.

- d) La possibilità, per regioni, città metropolitane e comuni di stabilire **limitazioni all'apertura di nuovi esercizi** a salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano e delle specificità di determinate aree commerciali. A tal fine consente ai medesimi enti territoriali l'adozione di **misure a tutela di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane**.

Ulteriori disposizioni in materia, per analoghe finalità, potranno essere adottate nell'esercizio della delega sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, da esercitare entro il 27 agosto 2024 (art. 12, commi 3 e 4).

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 214/2023, cliccare QUI.](#)

3. L. N. 219/2023 - Modifiche allo statuto del contribuente

Tra i sei decreti di attuazione della Legge 9 agosto 2023, n. 111, vogliamo concentrare la nostra attenzione sul **decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219**, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente.

Il decreto – **in vigore dal 18 gennaio 2024** - introduce diverse importanti novità che modificano in significativo la L. n. 212 del 27 luglio 2020.

Tra le principali misure inserite nel decreto legislativo di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente segnaliamo:

- 1) Il **divieto di analogia**: Le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati. In questo modo si vuole **escludere** la possibilità di **interpretazione analogica** delle norme tributarie.
- 2) Il **principio del contraddittorio**: tutti gli **atti autonomamente impugnabili** dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un **contraddittorio informato ed effettivo** (art. 6-bis).
- 3) **Chiarezza e motivazione degli atti**: Gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della L. n. 241/1990, concernente la **motivazione dei provvedimenti amministrativi**, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Tale **obbligo di motivazione** è circoscritto agli **atti autonomamente impugnabili** dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria. Viene così modificato l'**obbligo di allegare gli atti** cui si fa riferimento nella motivazione.
- 4) **Annullabilità e nullità degli atti**: Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono **annullabili per violazione di legge**, ivi incluse le norme sulla **competenza**, sul **procedimento**, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla **Corte di giustizia tributaria di primo grado** e **non sono rilevabili d'ufficio** (art. 7-bis).
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono **nulli** se viziati per **difetto assoluto di attribuzione**, se adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da **altri vizi di nullità** qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto (art. 7-ter).
- 5) **Vizi della notificazione**: E' inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione **prima dei suoi elementi essenziali** ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia (art. 7-sexies)
- 6) **Conservazione degli atti**: L'obbligo di conservazione degli atti a fini tributari **per non più di dieci anni anche per le scritture contabili**. Decorso tale termine, l'amministrazione finanziaria non può più fondare pretese sulla documentazione in esame (art. 8).

7) La **revisione dell'istituto dell'Interpello**: In particolare si prevede che la presentazione dell'istanza di interpello sia subordinata al **versamento di un contributo**, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali (art. 11).

L'importo da corrispondere varierà sulla base di diversi fattori:

- la tipologia di contribuente;
- il volume di affari o di ricavi del soggetto;
- la particolare rilevanza e complessità della questione in merito alla quale sono richiesti i chiarimenti.

L'amministrazione finanziaria risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni.

Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello.

La risposta dell'amministrazione vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Il silenzio dell'amministrazione equivale alla condivisione della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 219/2023, cliccare QUI.](#)

4. ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) - In arrivo il Decreto sulle modalità di utilizzo della Carta di inclusione

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Decreto interministeriale 27 dicembre 2023**, che disciplina le **modalità di utilizzo della Carta di inclusione**, lo strumento di pagamento dell'Assegno di inclusione che verrà erogato **a partire dal 26 gennaio 2024**.

Il decreto dà attuazione all'art 4, comma 9, del D.L. n. 48/2023, convertito modificazioni dalla L. n. 85/2003.

La **carta di inclusione**, un prodotto di Poste Italiane, potrà essere usata per gli acquisti di beni **alimentari**, beni in **farmacie** e parafarmacie (esclusi beni voluttuari come precisati all'articolo 2 del decreto), pagamento di **bollette** per le utenze, per il canone di **locazione** o la rata del **mutuo** della casa di abitazione o per un **prelievo** di contante di un importo massimo mensile di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.

Nel caso la Carta ADI venga attribuita ai singoli maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriali o sono compresi nella scala di equivalenza ADI, il limite mensile di prelievo di contanti è di massimo 100 euro per ciascuna Carta ADI individuale.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero e prendere visione del testo del decreto e delle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

5. IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (FTT) - Aggiornato il modello utilizzabile dal 25 gennaio 2024

Con il **provvedimento del 22 gennaio 2024, Prot. n. 13275**, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello sull'imposta delle transazioni finanziarie (*Financial Transaction Tax* - FTT), la cui presentazione mediante l'utilizzo della versione aggiornata è consentita a partire dal 25 gennaio 2024.

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica:

- ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi;
- alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari;
- alle negoziazioni ad alta frequenza.

Il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013** ha stabilito le modalità di applicazione dell'imposta demandando ad un apposito provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità per l'assolvimento degli adempimenti dichiarativi.

L'articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto la lettera d-bis) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **assoggettando l'imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione.**

Consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT **l'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente utilizzato per compensare tributi** e contributi mediante il modello di pagamento F24, è stato aggiornato il modello attualmente utilizzato prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l'indicazione del predetto credito.

Con il nuovo provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche.

La presentazione del modello FTT mediante l'utilizzo della versione aggiornata è **consentita a partire dal 25 gennaio 2024.**

LINK:

[Per accedere al testo del provvedimento n. 13275/2023 con le relative istruzioni e specifiche tecniche, cliccare QUI.](#)

6. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INCENTIVI - Le indicazioni del Ministero per la compilazione della Relazione 266 per l'anno 2024

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la circolare direttoriale n. 13049 del 19 gennaio 2024, sull'attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive e rilevazione dati anno 2023 tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La circolare – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – contiene le istruzioni per la rilevazione dei dati e delle informazioni riguardanti le **agevolazioni** di competenza delle Amministrazioni centrali e regionali necessarie per la predisposizione della **Relazione sugli interventi di sostegno** alle attività economiche e produttive (Relazione 266) per l'anno **2024.**

L'[articolo 1 della L. n. 266 del 1997](#) e l'art. 10 del D.Lgs. n. 123 del 1998 prevedono che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rediga annualmente – entro il mese di aprile - una Relazione di valutazione e monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, anche nota come **Relazione 266.**

La Relazione rappresenta un'opera di censimento e monitoraggio degli interventi agevolativi che le Amministrazioni nazionali e regionali hanno destinato al tessuto produttivo, con l'obiettivo di tracciarne lo stato dell'arte e l'evoluzione.

In virtù di quanto disposto dall'art. 14 L. 115/2015 (Legge Europea 2014), che istituisce il Registro nazionale degli aiuti di Stato https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home(RNA), le informazioni contenute nel Registro relative alle concessioni e alle spese ammesse sono utilizzate ai fini della citata Relazione, in un'ottica di semplificazione amministrativa.

Con la circolare n. 13049/2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità operative e organizzative per l'acquisizione delle ulteriori informazioni oggetto di rilevazione 266 per il tramite del Registro.

La compilazione e la validazione delle informazioni relative all'anno 2023 da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati **sono consentite dal 20 febbraio 2024 fino al 28 marzo 2024.**

LINK:

[Per accedere al testo della circolare n. 13049/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le relazioni annuali pubblicate dal Ministero, cliccare QUI.](#)

7. ENERGIA - Pubblicato decreto CER - In vigore dal 24 gennaio 2024

È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il [decreto 7 dicembre 2023, n. 414](#) (c.d. "Decreto CER"), che stimola la nascita e lo sviluppo delle **Comunità energetiche rinnovabili (CER)** e dell'**autoconsumo diffuso in Italia**.

Il decreto sarà **in vigore dal 24 gennaio 2024**, essendo avvenuta la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l'approvazione della Commissione europea.

Il presente decreto, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030:

- b) **disciplina**, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le **modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo** per la condivisione dell'energia rinnovabile e
- c) **definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi** previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR).

Il testo individua **due strade** per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:

- 1) un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi, e
- 2) una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili (art. 6, comma 1).

Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Soggetto gestore della misura è il GSE (Gestore dei servizi energetici S.p.A.) a cui spetta il compito di predisporre documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER.

I **soggetti beneficiari degli incentivi** sono le **configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER)**.

Gli incentivi si applicano a **impianti a fonti rinnovabili**, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni nel rispetto dei requisiti precisati all'articolo 3 del decreto.

I **beneficiari della misura PNRR** di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le **comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**.

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti deve essere presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito www.gse.it.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso, sulla base di quanto stabilito dalle regole operative indicate all'articolo 11 del decreto.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere **approvate**, con **decreto del Ministero** dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE e previa verifica da parte di ARERA per le parti di sua competenza, le **regole operative per l'accesso ai benefici**.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore di tale decreto, il GSE dovrà avviare la piattaforma per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo di cui al Titolo II.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del Ministero, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

8. L. N. 6/2024 - Pubblicata la legge che punisce con pene più severe chi deturpa o imbratta beni culturali

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2024, la **legge 22 gennaio 2024, n. 6**, recante "**Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale**".

La legge - in vigore dall' 8 febbraio 2024 - punisce con pene assai più severe chi deturpa o imbratta i beni culturali o paesaggistici.

Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da euro 20.000,00 a euro 60.000,00** (art. 1, comma 1).

Fuori da questi casi, chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da euro 10.000,00 a euro 40.000,00** (art. 1, comma 2).

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il **ripristino dei beni danneggiati** (art. 1, comma 4).

All'articolo 2 è prevista una **modifica all'articolo 518-duodecies del Codice penale**.

All'articolo 3 sono previste **modifiche all'articolo 635 del Codice penale**, rubricato "**Danneggiamento**", con la sostituzione del terzo comma con il seguente:
«*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000,00 euro*».

All'articolo 4 sono infine stabilite **modifiche all'articolo 639 del Codice penale**, rubricato "**Deturpamento e imbrattamento di cose altrui**".

Dopo il terzo comma è inserito il seguente: «*Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui **in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico** è punito con le pene di cui ai commi precedenti, **raddoppiate***».

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 6/2024, cliccare QUI.](#)

9. ITALIANI ALL'ESTERO - Dal 1° gennaio 2024 inasprite le sanzioni per chi non si iscrive all' A.I.R.E.

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (*Legge di bilancio 2024*), all'articolo 1, commi 242 e 243, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all'estero che non sono iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), prevedendo una **sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.000,00 euro per ciascun anno di mancata iscrizione**, fino ad un massimo di 5 anni.

La sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (dunque a 20,00 euro), se la comunicazione ai fini dell'ottemperanza agli obblighi anagrafici **sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni**.

Questo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Le modifiche sono introdotte con la sostituzione dell'articolo 11 della L. n. 1228 del 24 dicembre 1954 (comma 242) e con l'aggiunta dei commi 9-ter e 9-quater all'articolo 6 della L. n. 470 del 1988 (comma 243).

Ogni adempimento relativo all'accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all'irrogazione della sanzione resta **di competenza esclusiva dei Comuni**.

Le pubbliche amministrazioni che, nell'esercizio delle proprie funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.

Ricordiamo che l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

I comuni italiani sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all'estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all'estero.

Ciascun Comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.

Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE registra l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.

Sono tenuti ad iscriversi all'AIRE:

- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali per esempio la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum.

LINK:

[Per accedere al portale dei servizi consolari e procedere alla richiesta di iscrizione all'AIRE, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero degli Affari esteri, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare una GUIDA per gli italiani all'estero, cliccare QUI.](#)

10. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Disponibile la relazione annuale 2023 sullo stato di attuazione

E' stata pubblicata, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, l'edizione 2023 della **Relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche e delle misure a favore delle startup e delle PMI innovative nel nostro Paese**.

La Relazione annuale rivela un positivo crescendo nel panorama delle **startup e PMI innovative italiane**.

Nel corso dell'anno 2022 le startup innovative si sono assestate stabilmente **oltre le 14 mila unità** (per l'esattezza 14.264) (+1,4% rispetto al 2021) e le PMI innovative hanno raggiunto le **2.459 unità** (il miglior risultato di sempre +12,3% rispetto al 2021).

Con riferimento alla presenza geografica, il 40% delle PMI innovative si trova nel **Nord-Ovest**, in particolare la Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di imprese (770, pari al 31,3% del totale nazionale).

Il 22,5% delle PMI innovative risiede nel **Centro Italia**, soprattutto all'interno del Lazio dove sono presenti 306 imprese, equivalenti al 12,4% del totale nazionale.

Il **Mezzogiorno** detiene il 20% del totale, sospinto dalla Campania (180 imprese con un peso del 7,3%) e dalla Puglia (107; 4,7%).

In coda si trova, invece, il **Nord-Est**, con il 17,5% del totale nazionale di PMI innovative.

Secondo gli ultimi dati diffusi da Infocamere, **alla data del 2 ottobre 2023, le PMI innovative sono risultate pari a 2.658**, con un incremento di 199 unità (pari al +8,1%) rispetto al 31 dicembre 2022 e di 469 unità (+21,4%) se confrontate con il dato registrato a fine 2021.

Alla fine del 2022, **gli incubatori certificati sono risultati pari a 57**, registrando un incremento di dieci unità rispetto all'anno precedente.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal testo della relazione annuale 2023, cliccare QUI.](#)

11. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Aggiornate le misure unitarie dei canoni relativi all'anno 2024

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, il **decreto** del Direttore Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **17 dicembre 2023**, recante "**Aggiornamenti, relativi all'anno 2024, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime**".

Il decreto, in particolare, stabilisce quanto segue:

- 1)** le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2024, **applicando l'adeguamento del 4,5%** alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2023;
- 2)** le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- 3)** la medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore anche se rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2022;
- 4) la misura minima del canone** - prevista dall'articolo 100, comma 4, del D.L. n. 140/2020, convertito dalla L. n. 126/2020 - di euro 3.377,50 - fissata con decreto 30 dicembre 2022 per l'anno 2023 - **è aggiornata a euro 3.225,50, a decorrere dal 1° gennaio 2024.**

La misura minima di euro 3.225,50 si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

12. PROGETTO POLIS - Adottato il Decreto ministeriale che consente agli uffici postali di rilasciare i certificati anagrafici ANPR.

In data 12 dicembre 2023 è stato adottato il Decreto ministeriale recante "*L'erogazione del servizio dei certificati ANPR da parte degli sportelli degli uffici postali nell'ambito del Progetto Polis- Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e art. 38 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91*".

Tale provvedimento **consente a Poste Italiane SPA, mediante gli Uffici Postali "POLIS", di erogare i certificati ANPR.**

L'operatore, attraverso le funzionalità della [Piattaforma POLIS](#), effettua su ANPR i necessari controlli anagrafici per verificare la possibilità di procedere al rilascio del certificato, che il cittadino può chiedere per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica.

Sul citato Decreto è stato acquisito il parere del Garante per la Protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 493 del 26 ottobre 2023 ed il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali reso nel corso della seduta del 23 novembre 2023.

Della pubblicazione del decreto ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024](#).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 12 dicembre 2023 e dell'allegato disciplinare tecnico, cliccare QUI.](#)

13. CONSOB - Determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2024, la **delibera della Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB) n. 22915 del 6 dicembre 2023**, con la quale viene determinata la contribuzione dovuta per l'esercizio 2024, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724 del 1994, da parte dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, quali:

- le Società di intermediazione mobiliare (SIM), le società fiduciarie;
- le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia;
- le Banche italiane, la Società Poste, le banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia;
- le Società di gestione del risparmio, Società di gestione UE con succursale in Italia, i gestori di fondi di investimento alternativo UE;
- gli Intermediari finanziari iscritti nell'Albo;
- gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

I soggetti tenuti al pagamento del contributo di vigilanza per l'esercizio 2024, la somma dovuta e il termine entro cui eseguire il versamento sono indicati nel dettaglio nella Tabella allegata all'art. 3 della delibera.

Il versamento del contributo va effettuato **entro il 15 aprile 2024**, eccetto per l'Organismo dei consulenti finanziari che va effettuato entro il 31 maggio 2024.

La CONSOB avverte, infine, che l'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto sarà spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

L'articolo 6 della delibera del 6 dicembre 2023 prevede che il **mancato pagamento del contributo** entro il termine stabilito comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera 22915/2023, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Tabella allegata, clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere le modalità di pagamento, cliccare QUI.](#)

14. SCUOLA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - Al via la quarta edizione

Dopo il successo della scorsa edizione, il 25 gennaio 2024 ha preso il via il **primo appuntamento del percorso formativo 2024 della Scuola per lo Sviluppo Sostenibile** per le Regioni e le Province autonome, che si protrarrà **fino al 9 aprile**.

La Scuola per lo Sviluppo Sostenibile è **destinata ai rappresentanti e ai funzionari delle amministrazioni regionali** e ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze necessarie per tradurre i **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile** (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals) dell'Agenda in politiche territoriali, da raggiungere entro il 2030.

L'organizzazione della Scuola è a cura dell'**Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)** con il contributo della Fondazione Enel, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (RUS).

Il percorso formativo si articola in due moduli:

- il primo si focalizza sull'integrazione dei principi di sviluppo sostenibile nei processi e nelle politiche territoriali, mentre
- il secondo approfondisce le politiche per lo sviluppo sostenibile applicabili a livello regionale.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'ASviS, cliccare QUI.](#)

15. SETTORE VITIVINICOLO - Ripartizione tra le Regioni della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2024, il **decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 12 dicembre 2023** avente ad oggetto la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025 nel quadro del **programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo**.

Più precisamente, l'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nel definire le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore vitivinicolo, ha **assegnato all'Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000,00 di euro per ciascun anno di vigenza della PAC 2023/2027**.

I fondi europei da impiegare nell'annualità 2024/2025 saranno a disposizione delle aziende italiane per finanziare le misure di ristrutturazione dei vigneti, investimenti, promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi, vendemmia verde, investimenti e distillazione dei sottoprodotti.

La dotazione finanziaria complessiva prevista per l'anno 2025 viene così suddivisa:

- 98.027.879,00 euro per la promozione sui mercati dei Paesi esteri,
- 144.162.895,00 euro per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
- 4.805.418,00 euro per la vendemmia verde,
- 57.665.151,00 euro per gli investimenti e
- 19.221.657,00 euro per la distillazione dei sottoprodotti.

Alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano viene complessivamente assegnato l'importo di **euro 275.252.979,00**, per il finanziamento degli interventi attivati, ripartito come precisato nell'Allegato A al decreto.

Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto viene stabilito che **entro il 15 luglio del 2024** le Regioni dovranno comunicare le risorse impegnate al fine di procedere a una ripartizione delle eventuali somme non spese.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

16. GESTORI DI PIATTAFORME DIGITALI - Dati all'Agenzia entro il prossimo 31 gennaio

Conto alla rovescia per il nuovo obbligo di **comunicazione a carico dei gestori di piattaforme digitali**. Il **prossimo 31 gennaio** è l'ultimo giorno per l'invio dei **dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate utilizzando i loro siti e App**.

L'adempimento si inquadra nello scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni, introdotto con la [direttiva \(UE\) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021](#), (c.d. "Direttiva Dac7").

Tale direttiva è stata attuata dal [D.Lgs. n. 32 del 1° marzo 2023](#) che fra l'altro ha demandato la definizione dei contenuti della comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Con il [provvedimento del 20 novembre 2023, Prot. n. 406671/2023](#), l'Agenzia ha definito modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di piattaforma.

L'obbligo riguarda i gestori di piattaforme on line residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori "non-Ue" o FPO (*Foreign Platform Operator*) inteso come tale il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato Membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato Membro, **ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente** da parte di venditori oggetto di comunicazione.

Nello specifico, dovranno comunicare i dati i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.

Rientrano nell'obbligo di comunicazione l'*e-commerce*, l'affitto di beni immobili, l'offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

I gestori di piattaforma comunicano le informazioni **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione.

Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il **31 gennaio 2024**.

L'Agenzia delle entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio quindi, sarà effettuato entro il **29 febbraio 2024**.

17. SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - Non necessaria l'assenza di carichi pendenti

Vietare l'esame di abilitazione per l'attività di Noleggio con conducente (NCC) a chi ha dei carichi pendenti **viola il principio di proporzionalità** e di **libera iniziativa economica**.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la **sentenza n. 8/2024 depositata il 23 gennaio 2024**, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della **Regione Puglia** n. 14 del 3 aprile 1995 "nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame d'idoneità all'esercizio dei servizi di **taxi** e di **noleggio con conducente** attesti «l'assenza di carichi pendenti»".

La norma pugliese, infatti, precluderebbe l'ammissione all'esame d'idoneità a prescindere dalla gravità e dall'«eventuale riflesso sulla professione che si intende esercitare» delle fattispecie di reato «che possono essere ricomprese nella previsione dei "carichi pendenti"».

Il **Consiglio di Stato** ha sollevato la questione sorta dopo che la **Camera di Commercio di Taranto** aveva annullato «il superamento dell'esame di idoneità» per l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli e dei natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in quanto era emersa la pendenza nei suoi confronti di due carichi penali.

Sarebbe violato l'art. 41 Cost., dal momento che l'ostatività della «mera pendenza di un carico penale, riferibile a qualsivoglia fattispecie di reato», determinerebbe **un'irragionevole e sproporzionata compressione della libertà di iniziativa economica privata**.

La disposizione censurata, afferma la Corte, impedisce la partecipazione all'esame in virtù della **mera pendenza** di un qualsiasi carico penale: "ogni ipotesi di reato prevista dalla legislazione, una volta oggetto d'imputazione, finisce, quindi, per determinare tale effetto ostativo".

Proprio in questo, prosegue la decisione, sta il *vulnus* al **principio di proporzionalità** considerato il *“macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore pugliese e il fine che questi intende perseguire, perché la disposizione censurata finisce per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l'affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all'esame in questione”*.

Qualsiasi ipotesi di reato, infatti, impedisce, contrassegnando la persona con un **“abnorme stigma sociale”**, la possibilità di svolgere un'attività lavorativa quale quella in oggetto.

La preclusione, inoltre, sorge per effetto della mera pendenza del carico penale e, quindi **sin dal momento dell'assunzione della qualità di imputato**. Mentre, secondo l'ordinamento, il presupposto di operatività per gli effetti extrapenali è che «l'accertamento della responsabilità penale sia stato oggetto di un **primo vaglio giudiziario**», in modo da ravvisare «un nesso affidabile».

Infine, il requisito dell'insussistenza di carichi pendenti *“finisce anche per **comprimere irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata** di cui all'art. 41, primo comma, Cost., perché si traduce in «una indebita **barriera all'ingresso nel mercato**» dei servizi in questione, già, peraltro, caratterizzato, come più volte ha rimarcato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (da ultimo, mediante segnalazione del 3 novembre 2023, rif. n. S4778), da una inadeguata apertura all'ingresso di nuovi soggetti”*.

Del resto – si legge infine nella sentenza -, la necessità di evitare ingiustificate barriere nello specifico settore del trasporto di persone mediante il servizio di NCC è stata di recente precisata anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per la **quale restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere ammesse purché rispettino, tra l'altro, «il principio di proporzionalità**, il che implica che esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per conseguirlo» (sentenza 8 giugno 2023, in causa C-50/21, Prestige and Limousine SL).

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2024, cliccare QUI.](#)

18. LIBERI PROFESSIONISTI - Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali e rateizzazione - Aggiornate le tabelle

L'INPS, con la **circolare n. 17 del 23 gennaio 2024**, informa che, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2024, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 15 del 7 febbraio 2023 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2023, pari al +5,4%.

Gli interessi di rateazione per il 2024 risultano pertanto più convenienti rispetto all'anno precedente, sulla base del tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi ISTAT, **essendo diminuiti dal 8,1% del 2023 al 5,4%**.

In particolare, la circolare fornisce:

- le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato 1);
- la tabella relativa all'ammontare della rata mensile costante posticipata, per ammortizzare il tasso annuo composto del 5,4% del capitale unitario, da 2 a 120 mensilità (Allegato 2);
- la tabella relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo, in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell'estinzione del debito (Allegato 3).

Ricordiamo che la ricongiunzione dei contributi consente ai soggetti che vantano **posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse**, di riunire tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione nella quale risulta iscritto il richiedente, consente di perfezionare i requisiti per la pensione e di accrescere l'ammontare che riceverà in futuro.

Tale istituto è disciplinato dalla [legge n. 29/1979](#) (FPLD) e dalla [legge n. 45/1990](#).

In particolare, la legge n. 45/1990 ha esteso ai soggetti iscritti o che siano stati iscritti a Casse di previdenza per i liberi professionisti la facoltà di ricongiunzione ai fini del riconoscimento di un unico

trattamento pensionistico nella gestione presso cui risulta iscritto il richiedente al momento della domanda.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 17/2024 e delle allegate tabelle, cliccare QUI.](#)

19. CARTA DELLA CULTURA GIOVANI E CARTA DEL MERITO - Sostituito il bonus cultura 18App - Al via la piattaforma dal 31 gennaio

Dopo un anno di attesa, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024 del decreto del Ministero della cultura 29 dicembre 2023, n. 225, sono finalmente arrivate le regole in merito all'utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito da parte dei giovani nati nel 2005 e dalle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2024 è attiva l'apposita piattaforma.

Pertanto, **a decorrere dal 31 gennaio al 30 giugno 2024** potrà essere richiesta la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito, ciascuna del valore di 500 euro, cumulabili tra loro.

I beni consentiti potranno essere acquistati fino al 31 dicembre 2024.

Ricordiamo che, per effetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 630, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), a decorrere dal 2023 la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. "18app") è stata sostituita con due nuovi strumenti:

- a) la «**Carta della cultura Giovani**», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000,00 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
- b) la «**Carta del merito**», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte saranno cumulabili. Questo significa che un giovane può avere a disposizione complessivamente fino a 1.000,00 euro da spendere in prodotti culturali al compimento dei 18 anni.

Si precisa che entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l'acquisto:

- di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo,
- di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale,
- di musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva,
- di titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali,
- nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera (art. 5, comma 2, D.M. n. 225/2023).

Le due nuove Carte sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma informatica dedicata.

Da tener presente che le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Link:

[Per accedere alla piattaforma informatica, cliccare QUI.](#)

20. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Pubblicato il bando ordinario 2023 - Domande entro il prossimo 15 febbraio

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha **pubblicato il bando ordinario 2023 per la selezione di 52.236 volontari di Servizio Civile Universale.**

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione **esclusivamente attraverso la piattaforma DOL** raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone.

Le domande di partecipazione devono essere presentate **entro e non oltre le ore 14:00 del 15 febbraio 2024**.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede.

Segnaliamo, inoltre, che è stata pubblicata la [circolare del Capo Dipartimento del 26 gennaio 2024](#), recante "modifiche alla circolare 31 gennaio 2023 - *Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione*", volta a specificare alcuni elementi connessi alla redazione e alla presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Dipartimento per le politiche giovanili, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per prendere visione del bando, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per procedere all'invio della domanda di partecipazione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per prendere visione dei progetti, cliccare QUI.](#)

21. BONUS EDILIZI CONFERMATI PER IL 2024

Tra le più importanti **agevolazioni fiscali** previste ogni anno dalla Legge di Bilancio vi sono sicuramente i **bonus edilizi** il cui scopo è quello di sostenere diversi interventi realizzati in ambito edilizio, sia sulle singole abitazioni sia sugli edifici condominiali.

Ogni anno la Legge di Bilancio apporta modifiche ai vari bonus edilizi, alcuni vengono confermati, mentre altri possono essere eliminati, modificati o inseriti ex novo.

I bonus edilizi più importanti previsti per l'anno 2024 sono i seguenti: **bonus ristrutturazioni, bonus barriere architettoniche, superbonus 70%, ecobonus, sismabonus e il bonus verde**.

Il bonus ristrutturazioni

Una delle conferme della Legge di Bilancio è il **bonus ristrutturazioni** con il quale il contribuente potrà richiedere una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute in seguito a interventi di **manutenzione** di un immobile, che sia ordinaria o straordinaria.

Vi rientrano anche le spese relative agli interventi di **demolizione e ricostruzione**.

Per il bonus ristrutturazioni è previsto un **tetto massimo di spesa per ogni unità pari a 96.000 euro**. La detrazione è effettuata tramite una suddivisione in 10 rate annuali di uguale importo.

Il bonus per le barriere architettoniche

Altra conferma, con proroga fino al 31 dicembre 2025, è il **bonus per le barriere architettoniche**.

Viene riconosciuto per gli interventi che migliorano l'**accessibilità degli edifici** a patto che rientrino tra quelli che rispettano i requisiti tecnici della legge contro le barriere architettoniche.

Per questo bonus è possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Per quanto riguarda le **soglie massime di spesa** vi sono alcune distinzioni:

- **50.000,00 euro** nel caso di edifici unifamiliari e unità familiari inserite in edifici plurifamiliari, ma indipendenti;
- **40.000,00 euro** moltiplicato per il numero di unità immobiliari dell'edificio (nel caso di edificio composto da un numero di unità compreso tra 2 e 8);
- **30.000,00 euro** moltiplicato per il numero di unità immobiliari dell'edificio (nel caso di edificio composto da un numero di unità superiore a 8).

Superbonus al 70%

Novità importante è quella relativa al **superbonus**. Alla sua introduzione era prevista una detrazione pari al 110%; in seguito si era scesi al 90%, mentre per il 2024 sarà del **70%**.

Al momento attuale, salvo successive modifiche, per il 2025 la percentuale sarà del 65%. Peraltro il 2025 dovrebbe essere l'ultimo anno in cui sarà possibile usufruire di questa agevolazione.

A partire dal 2024 potranno sfruttare il superbonus soltanto i **condomini**; sono previste però eccezioni. Per esempio, nelle zone inserite nel cosiddetto "**cratere sismico**" rimane la percentuale del **110%**.

L'ecobonus e il sismabonus

Queste due agevolazioni resteranno in vigore anche per tutto l'anno 2024.

L'**ecobonus** può essere richiesto qualora si effettuino interventi di sostituzione di **infissi e serramenti**, realizzazione di **schermature solari** o installazione di **caldaie a biomassa**.

La percentuale di detrazione è del 50% su una spesa massima di 60.000,00 euro.

Nel caso di condomini è prevista una **detrazione del 70%** su una spesa massima di 40.000,00 euro qualora si provveda all'isolamento delle parti comuni opache che abbiano un'incidenza maggiore del 25%.

Richiedere questo bonus è possibile a condizione che il titolo edilizio sia stato presentato entro la data limite del 16 febbraio 2023.

Nel caso di **sismabonus** le percentuali di detrazione cambiano in base alla zona e al tipo di edificio. Qualora si intervenga su un'abitazione unifamiliare la spesa massima concessa arriva a 96.000,00 euro con percentuali di detrazione che partono dal 50% fino ad arrivare al 110%.

C'è stata una conferma, a tutto il 2024, anche per le detrazioni del 75% e 85% per i **lavori antisismici** effettuati nei condomini.

Il bonus verde

Un'altra conferma è infine il **bonus verde**, destinato al rifacimento di **terrazzi e giardini**.

La detrazione ammessa è del 36% e il tetto massimo di spesa è 5.000 euro.

(Fonte: *Lavoripubblici.it*)

Ricordiamo che **dal 26 gennaio 2024** è possibile trasmettere online al sito dell'**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile** (ENEA) le pratiche relative agli interventi edilizi conclusi, che danno diritto ai **Bonus fiscali legati ai lavori edilizi**.

Si tratta del portale aggiornato dove trasmettere all'**ENEA** i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2024 che accedono alle **detrazioni fiscali Ecobonus** ([art. 14 del D.L. n. 63/2013, convertito dalla L. n. 90/2013](#)) e **Bonus Casa** ([art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986](#)).

Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all'ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra l'1 e il 31 gennaio 2024 decorre dalla data di messa online del sito, ossia dal 26 gennaio 2024.

Pertanto, **fino al 25 aprile 2024**, dunque a 90 giorni dalla data di attivazione, sarà possibile trasmettere l'avviso relativo ai lavori conclusi dal 1° gennaio di quest'anno.

LINK:

[Per accedere al portale dell' ENEA e procedere alla trasmissione di dati](#)

22. NOTARIATO - Le operazioni di fusione e scissione nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologazione

Lo **Studio n. 149-2023/I**, dal titolo "**Le operazioni di fusione e scissione nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologazione**", di Federico Magliulo (*Approvato telematicamente dalla Commissione Studi d'Impresa il 2 dicembre 2023*), si sofferma sull'**adozione di operazioni di fusione e di scissione nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società**.

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) - approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - ha introdotto, sia pure in tempi diversi, talune norme dirette a regolamentare le operazioni di fusione e di scissione poste in essere nell'ambito di strumenti della regolamentazione della crisi e

dell'insolvenza, così colmando una lacuna esistente nel previgente ornamento, che aveva dato luogo a contrasti in dottrina ed in giurisprudenza.

L'intervento del legislatore del CCII, tuttavia, non si è realizzato in modo organico, in quanto, in un primo tempo, con l'art. 116 del CCII sono state dettate norme particolari per le operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice previste dal piano concordatario durante la procedura oppure dopo la sua omologazione.

Solo successivamente l'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto nel CCII, agli artt. 120-bis e ss., ulteriori disposizioni in merito alla competenza all'adozione di operazioni di fusione e di scissione nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società, senza tuttavia operare alcun coordinamento né con il menzionato art. 116 né con le disposizioni del codice civile.

Ciò rende necessario riprendere gli orientamenti espressi dal Notariato sull'originario testo dell'art. 116 CCII e rileggerli alla luce delle novità apportate dagli artt. 120-bis e ss. CCII.

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n. 149-2023/I, cliccare QUI.](#)

23. DECRETO FLUSSI - Ulteriori quote per lavoro stagionale

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 231 del 24 gennaio 2024, informa di una ulteriore attribuzione territoriale delle **quote** relative all'anno **2023** per il **lavoro stagionale** e per le **conversioni di permessi di soggiorno** per lavoro subordinato.

Il 3 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [DPCM 27 settembre 2023](#), che stabilisce le **quote** per la **programmazione** dei **flussi d'ingresso** legale in Italia dei **lavoratori stranieri** per il **triennio 2023-2025**.

Il Ministero del Lavoro comunica, pertanto, con la citata Nota, di aver **attribuito** agli Uffici, direttamente sul sistema informatizzato SILEN, **ulteriori quote** destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei **settori agricolo e turistico-alberghiero**.

In particolare, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha attribuito le **21 mila quote residue** destinate a ingressi per motivi di **lavoro subordinato stagionale** nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

La distribuzione è stata fatta sulla base delle domande presentate agli Sportelli Unici sull'Immigrazione e delle indicazioni arrivate da alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro (previa consultazione con le parti sociali).

Con la stessa Nota sono state inoltre distribuite a livello provinciale oltre **3 mila quote destinate alla conversione di permessi di soggiorno** di lavoratori già presenti in Italia, nella maggioranza dei casi da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale. La distribuzione è sufficiente a coprire tutte le domande presentate sui territori.

La nuova attribuzione è stata disposta tenendo conto:

- dei dati pervenuti in data 11 gennaio 2024 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell'Immigrazione alla data del 31 dicembre 2023;
- delle nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera non comunitaria, segnalato da parte di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro (previa consultazione con le parti sociali del territorio di rispettiva competenza).

LINK:

[Per consultare il testo della Nota n. 231/2024, cliccare QUI.](#)

24. DECRETO FLUSSI - Modificato il calendario dei "click days" di febbraio

Il Ministero dell'interno, con **Nota del 29 gennaio 2024, Prot. 0000641** inviata alle Prefetture e alle altre amministrazioni interessate, ha reso noto che **i click days di febbraio 2024 in riferimento al Decreto flussi triennale 2023-2025 sono stati prorogati al mese di marzo 2024.**

In attesa che il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2024** venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, viene inoltre chiarito che sono state modificate le ripartizioni delle quote e che le date, inizialmente previste per i giorni 5, 7 e 12 febbraio, sono spostate rispettivamente **alle ore 9:00 del:**

- **18 marzo** per le domande per i **lavoratori subordinati non stagionali** cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia;
- **21 marzo** per le domande per **gli altri lavoratori subordinati non stagionali** (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
- **25 marzo** per le domande per i **lavoratori stagionali**.

Le relative istruzioni operative verranno diramate dal Ministero dell'Interno a seguito della pubblicazione del suddetto DPCM.

LINK:

[Per consultare il testo della nota n. 641/2024, cliccare QUI.](#)

25. LAVORO SPORTIVO - Rinvia a data da destinarsi la scadenza per l'iscrizione al LUL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. del 30 gennaio 2024, interviene sulla **scadenza del 30 gennaio 2024**, relativa all'**iscrizione** dei **lavoratori sportivi** nel libro unico del lavoro (LUL).

L'intervento riguarda, in particolare, la mancata attuazione dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. 36/2021, secondo cui, con **apposito D.P.C.M.**, avrebbero dovuto essere emanate le **disposizioni tecniche** e i **protocolli informatici** per effettuare l'**iscrizione** delle collaborazioni sportive **al LUL**, in un'**unica soluzione** e tramite il **Registro delle attività sportive dilettantistiche**.

In questo modo, **entro 30 giorni** dalla fine di ciascun anno di riferimento, avrebbe dovuto essere effettuata l'iscrizione delle collaborazioni, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Per **quest'anno**, quindi, la scadenza prevista era il **30 gennaio 2024**.

L'assenza del citato DPCM non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all'interno del LUL, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 39, commi 6 e 7, del D.L. 112/2008.

Ne deriva che il termine di iscrizione sul LUL, indicato in "trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento" (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l'introduzione dello stesso termine presupponeva l'emanazione del citato DPCM entro il 31 dicembre 2023.

Ciò premesso, nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si rinvia alla disciplina che sarà dettata dal Decreto previsto dall'art. 28, comma 5, del D.Lgs. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL.

Da quanto sopra, **nessuna sanzione potrà essere applicata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che non hanno elaborato il libro unico del lavoro (LU) relativo all'anno 2023**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INL n. 1/2024, cliccare QUI.](#)

26. CITTA' 30 - LIMITI DI VELOCITA' NEI CENTRI URBANI - Pubblicata la contestata direttiva del Ministero dei trasporti

Prima di continuare precisiamo brevemente cosa sono le cosiddette "aree 30."

Si tratta di una forma di intervento urbanistico per la moderazione del traffico nella viabilità urbana, applicata tramite la riduzione del limite di velocità, generalmente per i veicoli a motore.

In Italia è stata introdotta nel 1995, all'interno delle direttive per la **redazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT)**.

Il piano urbano del traffico è stato reso obbligatorio dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) per i comuni con più di 30000 abitanti.

A livello ministeriale, le direttive riguardanti questo piano sono state emanate nella Gazzetta Ufficiale numero 146 del 24 giugno 1995 ([Supplemento Ordinario n. 77](#)).

Una "Zona 30" è, in estrema sintesi, un'area della rete stradale urbana dove **il limite di velocità è di 30 chilometri orari invece dei consueti 50 previsti dal codice stradale per tali zone.**

Si tratta di una misura che nel tempo ha fatto comunque discutere e tuttora fa discutere.

Dopo le polemiche sull'entrata in vigore del limite dei 30 km orari nelle strade di Bologna, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, lo scorso 24 gennaio, ha emanato una direttiva che punta ridimensionare i provvedimenti delle Città 30 stabilendo che eventuali deroghe al limite dei 50 all'ora nelle città si possono fare solo in determinati casi.

Questo perché *"qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sé arbitraria. L'imposizione generalizzata di limiti di velocità eccessivamente ridotti - si legge - potrebbe causare intralcio alla circolazione e risultare pregiudizievole sotto il profilo ambientale, nonché dell'ordinata regolazione del traffico, creando ingorghi e code stradali"*.

Per andare al di sotto dei 50 all'ora si invitano quindi i comuni a seguire dei "criteri direttivi" che partono dalla "perimetrazione delle strade o tratti di strada interessate da deroghe al limite", in cui devono esserci "particolari condizioni che giustificano l'imposizione di limiti diversi".

Si fa riferimento specificamente:

- all'assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso;
- ad anormali restringimenti delle sezioni stradali;
- a pendenze elevate;
- ad andamenti planimetrici tortuosi tipici di nuclei storici e vecchi centri abitati;
- a frequenza di ingressi e uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, parchi di gioco e simili;
- a pavimentazioni sdruciolevoli o curve in vario modo pericolose (ad esempio durante la cattiva stagione o in condizioni meteorologiche avverse).

Al di fuori di queste zone "deve essere mantenuta una rete di strade con limite a 50 km/h". Ogni deroga dovrebbe quindi essere motivata.

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per le osservazioni critiche della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare un documento elaborato da alcune associazioni per la mobilità sostenibile, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per conoscere dove e come è applicato il limite dei 30 Km/h in Italia e in Europa, cliccare QUI.](#)

27. ChatGPT - Notificato a OpenAI l'atto di contestazione per le violazioni alla normativa privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, con un comunicato stampa del 29 gennaio 2024, ha reso noto di aver **notificato a OpenAI**, società che gestisce la piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT, **l'atto di contestazione per aver violato la normativa in materia di protezione dei dati personali.**

A seguito del [provvedimento](#) di limitazione provvisoria del trattamento, adottato dal Garante nei confronti della Società lo scorso 30 marzo, e all'esito dell'istruttoria svolta, l'Autorità ha ritenuto che gli elementi acquisiti possano configurare uno o più illeciti rispetto a quanto stabilito dal Regolamento UE.

OpenAI, avrà 30 giorni per comunicare le proprie memorie difensive in merito alle presunte violazioni contestate.

Nella definizione del procedimento il Garante terrà conto dei lavori in corso nell'ambito della speciale task force, istituita dal Board che riunisce le Autorità di protezione dati dell'Ue (EDPB).

28. L'ITALIA PIU' BELLA - XIII Assemblea nazionale #AnciGiovani2024

ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, comunica che **l'8 e 9 febbraio 2024 si terrà a Montecatini Terme la XIII Assemblea nazionale di ANCI Giovani.**

Il tradizionale appuntamento annuale coinvolge i giovani sindaci, assessori, consiglieri comunali under 36 e rappresentanti del mondo istituzionale in un confronto aperto e partecipato sulle questioni che riguardano da vicino i cittadini, i Comuni e i giovani amministratori.

LINK:

[Per prendere visione del programma, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per procedere all'iscrizione, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) ASSISTENTI SANITARI - OBBLIGHI PREVIDENZIALI ALL'ENPAPI

Gli assistenti sanitari continuano a essere obbligati all'iscrizione e alla contribuzione all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI).

A precisarlo è il Ministero del Lavoro **nell'interpello n. 1 del 19 gennaio 2024.**

Il Ministero ricorda che la **legge 11 gennaio 2018, n. 3** ha provveduto solamente a riordinare ed unificare gli albi inerenti alle professioni sanitarie, incidendo esclusivamente sull'ambito ordinamentale relativo alla collocazione degli iscritti all'interno di un determinato albo professionale, ma **non ha in alcun modo modificato l'aspetto relativo all'obbligatorietà dell'iscrizione e contribuzione degli Assistenti sanitari nei confronti dell'ENPAPI.**

Il Ministero della salute, con il **decreto del 13 marzo 2018**, attuativo dell'articolo 4, comma 13, della L. n. 3/2018, ha, infatti, fatto confluire l'Albo professionale degli Assistenti sanitari, all'interno della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), Federazione quest'ultima che rappresenta attualmente diciannove professioni sanitarie.

Pertanto, tale legge **nulla ha innovato in materia di tutela previdenziale** dei soggetti iscritti ai medesimi albi, che mantengono, pertanto, l'iscrizione presso gli enti di previdenza che già ne assicuravano la tutela obbligatoria.

LINK:

[Per accedere al testo dell'Interpello n. 1/2024, cliccare QUI.](#)

2) DUE PER MILLE DELL'IRPEF AI PARTITI POLITICI - Pubblicati i dati rilevati dalle dichiarazioni 2023

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con un comunicato stampa del 22 gennaio 2024, ha reso noto che sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi alla scelta dei contribuenti di destinare il 2 per mille dell'IRPEF ai partiti politici, riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2023 (anno di imposta 2022).

La ripartizione è stata effettuata sulla base dei requisiti previsti dal decreto legge n. 149 del 28 dicembre 2013.

LINK:

[Per consultare la tabella riportante la ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell'IRPEF, cliccare QUI.](#)

3) COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI - Aggiornata la guida

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida sulle "**Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni**".

La guida spiega al destinatario della comunicazione di irregolarità emersa dal controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi e delle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (TFR, arretrati), come comportarsi per evitare l'iscrizione a ruolo dei tributi contestati o come regolarizzare producendo informazioni sconosciute al fisco.

LINK:

[Per accedere al testo della Guida, cliccare QUI.](#)

4) REVISIONE DI ANALISI DI CAMPIONI - AGGIORNATO L'IMPORTO DA VERSARE

A decorrere dal 1° febbraio 2024, l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, **è fissato in 139,68 euro**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con il **decreto 29 dicembre 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024.

L'importo, secondo quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n. 571 del 29 luglio 1982, viene aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat.

Ricordiamo che l'importo precedente, fissato con il decreto 16 gennaio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2023), era di euro 129,21.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 29 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

5) SPESE SANITARIE - Trasmissione dei dati del secondo semestre 2023 entro il prossimo 31 gennaio

Secondo quanto stabilito dall'**art. 12 del D.Lgs. n. 2/2024** (c.d. "*Decreto Adempimenti*"), **entro il 31 gennaio 2024**, medici, infermieri, farmacie e strutture sanitarie, dovranno trasmettere, per via telematica, al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai loro pazienti e clienti nel secondo semestre 2023.

Questi dati saranno utilizzati dall'Agenzia delle entrate per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata 2024.

Più nel dettaglio, la scadenza interessa:

- le strutture sanitarie accreditate al SSN, quelle autorizzate non accreditate, e le strutture appartenenti alla Sanità militare;
- le farmacie e le parafarmacie;
- i medici chirurghi e gli odontoiatri;
- gli psicologi, gli infermieri, i tecnici radiologi, gli ostetrici e gli ottici e, dal 2019, gli iscritti ai nuovi albi delle professioni sanitarie tecniche e di prevenzione istituiti con il decreto del ministero della salute del 13 marzo 2018 (fisioterapisti, podologi, igienisti dentali, eccetera) e gli iscritti all'albo dei biologi;
- gli infermieri pediatrici iscritti all'albo.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

6) LAVORATORI DOMESTICI - Fissati i contributi per l'anno 2024

L'INPS, con **circolare n. 23 del 29 gennaio 2024**, rende noti gli importi dei contributi per i lavoratori domestici:

- assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- assunti con contratto di lavoro a tempo determinato;

- che, pur maturando i requisiti per la pensione anticipata flessibile, decidono di proseguire l'attività lavorativa.

L'Istat ha comunicato, nella misura del 5,4%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023. Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2024 per i lavoratori domestici.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 23/2024 e le allegate tabelle degli importi, cliccare QUI.](#)

7) ISA 2024 - Pubblicati i dati per l'applicazione e il programma delle revisioni

È stato pubblicato, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il **provvedimento direttoriale 29 gennaio 2024, Prot. n. 21545/2024**, con il quale, ogni anno, vengono individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** per il periodo d'imposta 2024 e, contestualmente, le **attività economiche** per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici.

Nel dettaglio, allegati infatti al provvedimento, sono stati pubblicati gli ulteriori dati per l'applicazione degli ISA al periodo d'imposta 2024 (Allegato 1) e l'elenco delle attività economiche (Allegato 2).
Ricordiamo che l'individuazione annuale di tali informazioni è prevista dall'articolo 9-*bis* del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, con lo scopo di consentire ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell'applicazione degli ISA per l'anno in corso, in maniera tale da poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento con i suoi due allegati, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 22 al 31 Gennaio 2024)

1) CONSOB - Delibera 6 dicembre 2023: Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 22915). (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

2) Legge 22 gennaio 2024, n. 6: Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

3) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 14 dicembre 2023: Attuazione delle direttive delegate della Commissione (UE) 2023/1437 e (UE) 2023/1526, mediante modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 12 dicembre 2023: Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025. (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)